

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 62)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTI, PESENTI, OTTOLENGHI, MENGHI e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1958

Modifica delle norme sulla libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata riforma dell'istituto della libera docenza, di cui pure il Senato unanime aveva a suo tempo approvato un progetto, ripropone ancora una volta alla nostra attenzione i gravi inconvenienti a cui dà luogo il numero chiuso, che viene a trasformare in un concorso quello che è purtuttavia ancora chiamato esame di abilitazione.

La legge 26 marzo 1953, n. 188, che lo stabiliva, non poté infatti mai essere applicata per questo punto, e fu modificata più volte proprio per derogare al numero chiuso con leggi speciali approvate in occasione di ciascuna sessione di esami per la libera docenza.

Appare, infatti, assurdo che giovani studiosi, giudicati unanimemente meritevoli del titolo da parte delle Commissioni di esami, non lo possano conseguire.

Ed è ormai opinione comune, convalidata dall'esperienza, che il numero chiuso

non conferisce alla giustizia essendo umano che i maestri, componenti le commissioni, pur se animati da sinceri propositi di obiettività, propendano, nella valutazione comparativa cogli altri concorrenti, a favore dei propri discepoli.

È peraltro da pensare, confortati dalla esperienza del passato, che l'unanimità del giudizio di idoneità, che si propone come presupposto per l'esercizio del potere attribuito al Ministro della pubblica istruzione di conferire l'abilitazione oltre il numero di posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 188 del 1953, il parere della 1ª Sezione del Consiglio superiore, costituiscono garanzie sufficienti per il retto e contenuto uso della possibilità, che con questo disegno di legge si vuole creare anche a favore dei candidati meritevoli della sessione 1957-1958.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Limitatamente alle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza indette negli anni 1957 e 1958, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.